

Circolare n°: 8/2019

Oggetto: *Obblighi di pubblicità e trasparenza per i contributi pubblici*

Sommario: Il Ministero del Lavoro ha recentemente pubblicato alcuni importanti chiarimenti in merito al nuovo obbligo di pubblicità a carico di imprese ed enti del terzo settore, che abbiano ricevuto vantaggi economici da pubbliche amministrazioni.

Contenuto: _____

L'obbligo, decorrente dal 2019, interessa tutte le imprese che nell'anno precedente (dal 1° gennaio 2018) abbiano percepito somme di importo pari o superiore a 10.000 euro.

Per gli enti del terzo settore l'obbligo è assolto tramite pubblicazione delle informazioni sul sito internet entro il 28.02, mentre per le imprese tramite specifica indicazione in Nota integrativa.

Nella presente circolare evidenziamo le modalità di assolvimento del nuovo obbligo previsto a carico di imprese ed enti del terzo settore.

Indice: _____

P.1	—————	AMBITO SOGGETTIVO
P.2	—————	AMBITO OGGETTIVO
P.3	—————	MODALITA' DI PUBBLICAZIONE
P.4	—————	SANZIONI

AMBITO SOGGETTIVO: _____

Destinatari del nuovo obbligo sono:

- le associazioni, le fondazioni e le Onlus, incluse le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, nonché quelle dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

- le imprese sociali, le cooperative sociali e **le società di capitali**.

Come indicato nella circolare del Ministero tale obbligo deve ritenersi distinto “dagli obblighi di rendicontazione del vantaggio ricevuto, ai quali gli stessi sono tenuti nei confronti della P.A. che ha attribuito l'ausilio finanziario o strumentale, in forza del titolo legittimante l'attribuzione medesima. Tali obblighi esulano dall'applicazione delle disposizioni in oggetto...In tale prospettiva rientrano nel predetto obbligo di informazione anche le somme percepite a titolo di cinque per mille, in quanto l'obbligo in parola è diverso, per contenuti e modalità, rispetto ai vigenti obblighi di rendicontazione”.

Rientrano quindi nel nuovo obbligo anche le somme percepite a titolo di ripartizione del 5% IRPEF.

AMBITO OGGETTIVO:

Sono oggetto di pubblicità i vantaggi economici percepiti a vario titolo nell'anno solare precedente al 2019 (a prescindere dall'anno di competenza cui le somme si riferiscono) tra cui:

1. contributi, sovvenzioni, sostegni ricevuti dalle P.A. ed enti assimilati;
2. somme erogate dalla P.A. a titolo di corrispettivo “cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (come avviene nei rapporti contrattuali), in quanto traenti titolo da un rapporto giuridico caratterizzato, sotto il profilo causale, dall'esistenza di uno scambio”.

Vanno altresì comunicati anche i vantaggi economici percepiti sotto forma di risorse materiali, quali comodato di un bene immobile o mobile. In tal caso va assunto il valore indicato dalla P.A che ha attribuito il bene in questione.

Non sono oggetto di pubblicazione i vantaggi economici ricevuti dal beneficiario di importo inferiore a 10.000 euro.

Il predetto limite va inteso in senso cumulativo (tutti i vantaggi economici ricevuti) e non è riferito alle singole erogazioni. Di conseguenza, se i vantaggi economici superano complessivamente la predetta soglia vanno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000,00.

Con riferimento agli elementi oggetto di pubblicazione devono essere indicati:

- denominazione e codice fiscale soggetto beneficiario;
- denominazione soggetto erogante;
- somma incassata per ciascun tipo di rapporto giuridico sottostante;
- data di incasso;
- causale.

MODALITA' DI PUBBLICAZIONE:

In relazione alle modalità di pubblicazione l'obbligo si considera assolto:

- per le imprese con l'indicazione delle informazioni nella Nota integrativa del bilancio di esercizio/consolidato;
- per i soggetti diversi con la pubblicazione nel sito internet entro il 28.02 di ciascun anno. In mancanza del sito internet è possibile procedere anche tramite pubblicazione sulla pagina facebook dell'ente medesimo. Se l'ente non dispone di un portale, la pubblicazione può essere effettuata tramite il sito internet della rete associativa di appartenenza.

SANZIONE:

In caso di inosservanza del precitato obbligo è prevista la restituzione delle somme entro tre mesi dal 28.02 di ciascun anno.

La sanzione restitutoria in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza è applicabile esclusivamente alle imprese. L'assenza, negli altri soggetti interessati dalla disposizione, del fine di lucro giustifica il trattamento differenziato tra le due categorie di soggetti destinatari degli obblighi informativi.



Studio Brunello e Partner
PROFESSIONISTI PER LE IMPRESE

*Circolare del
13 febbraio 2019*

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner

Dr. Fabio Pavan